



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice Ente	ADUNANZA del
10708 5	30/04/2026
DELIBERAZIONE N. 8	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addi trenta del mese di Aprile alle ore 21.00 in presenza nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri. All'appello risultano:

AIOLFI DORIANO	SI
AGAZZI FEDERICO MARIO	SI
DORNETTI VITTORIO ANGELO	SI
BROGLIO GIUSEPPE	SI
FONTANA GAIA	SI
CRESPIATICO ROZOLO	SI
GERMANI EMANUELE	SI
MALOSIO MONICA MARIA	SI
CABRINI GIUSEPPINA	NO
AIOLFI PAOLO	SI
CARELLI NOEMI ARMIDA	SI
REDEMAGNI DAVIDE	SI
TOVAGLIERI MARIO	NO

Totale Presenti : 11

Totale Assenti : 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. VIETRI MAURIZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI DORIANO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Proposta n. 11 del 22/04/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

- la propria deliberazione, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) per l'anno 2026 pari a € 518.973,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27.12.2022, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

Considerato che:

è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/Rif.;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3

dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato il comma 5-quinquies dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di BAGNOLO CREMASCO e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, APRICA S.P.A., seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di € 518.973,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 267.539,00 e parte fissa pari a € 251.434,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 515.384,00, di cui parte variabile € 263.951,00 e parte fissa € 251.434,00;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto che:

- le componenti in questione non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;
- la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

Richiamato anche il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON la seguente votazione:

Presenti: 11 (Aiolfi Dorianò, Agazzi, Dornetti, Broglio, Fontana, Crespiatico, Germani, Malosio, Aiolfi Paolo, Carelli, Redemagni)

favorevoli n. 11 (Aiolfi Dorianò, Agazzi, Dornetti, Broglio, Fontana, Crespiatico, Germani, Malosio, Aiolfi Paolo, Carelli, Redemagni)

contrari n. 0

astenuiti n. 0

resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario anno 2026;
- 4) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona;
- 5) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - 3, , per la copertura del bonus sociale rifiuti pari ad € 6,00 per utenza per anno;
- 6) **DI DARE ATTO** che negli avvisi di pagamento sono recepite le agevolazioni relative al bonus sociale rifiuti anno 2025, sulla base dei dati acquisiti dal Comune tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazione Tariffarie(SGATE);
- 7) **DI STABIIRE** le seguenti scadenze di versamento valide per la TARI per l'anno 2026:

- prima rata : 30 Giugno 2026
- seconda rata : 30 Settembre 2026
- terza rata : 31 Dicembre 2026

- 8) **DI STABILIRE**, altresì, ai fini del versamento, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati tramite Agenzia delle Entrate- Riscossioni, alle condizioni previsti nella convenzione in essere;
- 9) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON la seguente votazione:

Presenti: 11 (Aiolfi Dorianò, Agazzi, Dornetti, Broglio, Fontana, Crespiatico, Germani, Malosio, Aiolfi Paolo, Carelli, Redemagni)

favorevoli n. 11 (Aiolfi Dorianò, Agazzi, Dornetti, Broglio, Fontana, Crespiatico, Germani, Malosio, Aiolfi Paolo, Carelli, Redemagni)

contrari n. 0

astenuti n. 0

resi in forma palese, peralzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 11

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2026

Il Responsabile di Settore

Sabina Aiolfi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Sabina Aiolfi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
AIOLFI DORIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VIETRI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bagnolo Cremasco. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Vietri in data 12/05/2026
DORIANO AIOLFI in data 12/05/2026

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti familiari	QUOTA FISSA	QUOTA PARTE VARIABILE PER PERSONA
	Euro/m2	Euro/ Utenza
1	0,642121	23,81
2	0,754493	27,78
3	0,842784	23,81
4	0,915023	21,82
5	0,987262	23,01
6	1,043447	22,49

ALLEGATO 1

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE			TARIFFA TOTALE
Categorie > 5000 abitan	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Euro/m ²
			QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,447553	1,143468	1,591021
Cinematografi e teatri	0,287235	0,727662	1,014897
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire(a	0,400793	1,018726	1,419520
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,587830	1,498983	2,086814
Stabilimenti balneari	0,427513	1,085255	1,512768
Esposizioni, autosaloni	0,340674	0,877352	1,218027
Alberghi con ristorante	1,095502	2,796300	3,891802
Alberghi senza ristorante	0,721428	1,846182	2,567610
Case di cura e riposo	0,834986	2,124772	2,959759
Ospedali	0,861706	2,193380	3,055086
Uffici, agenzie, studi professionali	1,015344	2,588397	3,603740
Banche ed istituti di credito	0,407473	1,045754	1,453227
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,941865	2,401284	3,343148
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,202380	3,072811	4,275192
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,554431	1,415822	1,970253
Banchi di mercato beni durevoli	0,728108	1,850340	2,578448
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,988624	1,860735	2,849359
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,688029	1,763020	2,451049
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,941865	2,401284	3,343148
Attività industriali con capannoni di produzione	0,614550	1,565512	2,180062

ALLEGATO 1

Attività artigianali di produzione beni specifici	0,728108	1,852419	2,580527
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,720700	9,494945	13,215645
Mense, birrerie, amburgherie	3,239747	8,270395	11,510142
Bar, caffè, pasticceria	3,423444	6,744384	10,167829
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,843650	4,713169	6,556819
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,743452	4,449131	6,192583
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,789482	12,216400	17,005882
Ipermercati di generi misti	1,830290	4,667430	6,497720
Banchi di mercato generi alimentari	4,622485	11,804752	16,427237
Discoteche, night club	0,985284	2,519788	3,505072

ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero di componenti il nucleo familiare kb: coefficiente di produttività per numero di componenti il nucleo familiare

Componenti nucleo familiare	ka	kb
Famiglie di 1 componente	0,80	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,05	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,14	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,23	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40

kc di potenziale produzione di rifiuti per la parte fissa e di kd produzione in kg per mq anno per l'attribuzione della parte variabile.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE:		
Categorie > 5000 abitanti	KC	KD
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
Cinematografi e teatri	0,43	3,50
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Stabilimenti balneari	0,64	5,22
Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	1,64	13,45
Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
Case di cura e riposo	1,25	10,22
Ospedali	1,29	10,55
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55

ALLEGATO 2

Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
Bar, caffè, pasticceria	5,13	32,44
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78
Discoteche, night club	1,48	12,12